

Prot. ACIU.2010. 203  
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 17 marzo 2010

- All' Organismo Pagatore **AGEA**  
SEDE
- All' Organismo pagatore della Regione Veneto - **AVEPA**  
Via N. Tommaseo, 67  
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore della Regione Emilia Romagna - **AGREA**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione Lombardia- **OPLO**  
Presidenza  
Direzione Centrale Programmazione Integrata  
Via Fabio Filzi, 22 - Palazzo Pirelli  
20124 MILANO
- All' Organismo pagatore della Regione Toscana - **ARTEA**  
Via San Donato, 42/1  
50127 FIRENZE
- All' Organismo Pagatore della Regione Basilicata - **ARBEA**  
Via della Chimica  
85100 POTENZA
- All' Organismo Pagatore della Regione Piemonte – **ARPEA**  
via Bogino, 23  
10123 TORINO
- All' Organismo pagatore della Provincia di Trento - **APPAG**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO

- All' Organismo pagatore della Provincia di Bolzano - **OPPAB**  
Via Crispi, 15  
39100 BOLZANO
- All' Organismo pagatore della Regione Calabria - **ARCEA**  
Via E. Molè  
88100 CATANZARO
- All' **Ente Nazionale Risi**  
Piazza Pio XI, 1  
20123 MILANO
- Al C.A.A. di Coordinamento Coldiretti S.r.l.  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al C.A.A. di Coordinamento Confagricoltura  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al C.A.A. di Coordinamento CIA S.r.l.  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA
- Al CAA Copagri S.r.l.  
Via Calabria, 32  
00187 ROMA
- Al Coordinamento CAA  
c/o CAALPA  
Via L.Serra, 37  
00153 ROMA
- Al Coordinamento CAA  
c/o AIPO  
via Alberico II, 35  
00193 ROMA
- Al Coordinamento CAA AGCI  
via Angelo Barboni, 78  
00153 ROMA

e, p.c.      Al      Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali  
- Segreteria tecnica  
- Dipartimento delle politiche europee e  
internazionali  
- Direzione generale per l'attuazione  
delle politiche comunitarie e  
internazionali di mercato  
Via XX Settembre, 20  
00186 ROMA

                 Alla      Regione Puglia  
Assessorato alle risorse agroalimentari  
Coordinamento Commissione Politiche  
agricole  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
71100 BARI

**Oggetto:** Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso agli aiuti di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, attuato dal DM 29 luglio 2009 e successive modifiche.

## **1    *PREMESSA***

Il titolo III, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la concessione di un sostegno specifico agli agricoltori; l'adozione delle modalità per attuare le misure di sostegno specifico all'interno del quadro normativo stabilito dal regolamento (CE) n. 73/2009 e in conformità delle condizioni ivi previste è affidata a ciascuno Stato Membro.

L'Italia, con D.M. 29 luglio 2009, ha adottato le seguenti misure:

- sostegno specifico per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 73/2009;
- sostegno specifico per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009; tale sostegno può essere concesso solo se approvato dalla Commissione (articolo 68, paragrafo 2, lettera a);
- sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009.

Le misure finanziabili si distinguono in:

- premi accoppiati, per i seguenti settori produttivi:
  - bovini;
  - ovicaprini;

- latte;
- olio d'oliva;
- tabacco;
- zucchero;
- floricoltura;
- premi disaccoppiati, suddivisi tra:
  - aiuto ai produttori che praticano l'avvicendamento;
  - aiuto alla sottoscrizione di premi assicurativi.

Il sostegno specifico previsto al Capitolo 5 del Titolo III del reg. CE 73/2009 è un pagamento diretto ai sensi dell'art. 2, lett. d) del regolamento stesso.

A norma dell' art. 4 del reg. CE 73/09, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto ad ottemperare alle disposizioni relative alla condizionalità (Titolo II, Capitolo I). Inoltre, ai sensi dell'art. 7 del regolamento stesso, tutti gli importi dei pagamenti diretti che superano i 5.000 EUR da erogare agli agricoltori in un determinato anno civile sono ridotti annualmente fino al 2012 in ragione di percentuali prestabilite.

Con riferimento alla normativa elencata al paragrafo 2, la presente circolare illustra le casistiche, le modalità e le condizioni per l'accesso alle misure di sostegno specifiche.

## **2 RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **2.1 Normativa comunitaria**

- **Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio** del 19 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/16 del 31 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003
- **Regolamento (CE) N. 1122/2009** della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità per l'attuazione del regolamento (CE) n. 73/2009 per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo, nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori previsti da tale regolamento, nonché per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la condizionalità nel quadro del regime di sostegno previsto per il settore vitivinicolo  
**e successive modifiche e integrazioni.**

### **2.2 Normativa nazionale**

- **DECRETO MiPAAF del 29 luglio 2009**  
Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009  
**e successive modifiche e integrazioni.**

### **3 SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI**

#### **3.1 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine**

##### **3.1.1 Sostegno per le vacche nutrici da carne e a duplice attitudine**

Possono accedere al pagamento del sostegno i detentori di vacche nutrici da carne iscritte ai libri genealogici e a duplice attitudine iscritte ai registri anagrafici, delle razze riportate nell'allegato 1 del D.M. 29 luglio 2009, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Il sostegno, disciplinato all'art. 3(2) del DM 29 luglio 2009, è articolato in 3 tipologie:

1. Oggetto del sostegno è ciascun vitello nato da vacche nutrici da carne pluripare. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 150€/capo.
2. Oggetto del sostegno è ciascun vitello nato da vacche nutrici da carne primipare. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 200€/capo.
3. Oggetto del sostegno è ciascun vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 60€/capo.

Il sostegno di cui al punto 3. è concesso a un agricoltore:

- a) che nell'anno della domanda non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda. La consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio;
- b) che consegni latte o prodotti lattiero-caseari, se la quota individuale complessiva di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è inferiore o pari a 120 000 kg.

Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del premio nel rispetto delle precedenti lettere a) e b), l'appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a una mandria lattiera è stabilita in base alla quota latte individuale del beneficiario disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno civile considerato, espressa in tonnellate, e alla resa lattiera media di kg 5150 di cui all'allegato XVI del Reg. (CE) n. 1973/2004.

Pertanto, il numero di vitelli ammissibili è determinato sulla base del numero di vacche nutrici presenti in azienda che, nel caso di cui alla precedente lettera b), non concorrano alla produzione della quota.

Qualora i capi appartengano ad una razza mista compatibile sia con la produzione di latte che con quella di carne (es. modicana), il numero di vitelli ammissibili sarà determinato in modo proporzionale sulla base dei capi desunti dalla BDN nel periodo di interesse e in funzione della quota latte posseduta e della resa media lattiera.

(Es. Quota latte 100.000KG - Vacche da BDN presenti in stalla dal 01/01/2010 al 31/12/2010 :

27 di cui 7 frisone italiane (solo mandria lattiera) e 20 modicane (duplice attitudine)

$$100.000/5150 = 19$$

La mandria da latte è composta da 7 frisone e 12 modicane (totale 19)

$$12/20 * 100 = 60\%$$

Vitelli nati dalle 20 modicane dal 01/01/2010 al 31/12/2010 => 14

Vitelli premiabili  $14 * (100 - 60)\% = 5,6 \Rightarrow 5$  capi

### 3.1.2 Sostegno per i bovini macellati

Possono accedere al pagamento del sostegno i detentori di capi bovini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Il sostegno, disciplinato all'art. 3(3) del DM 29 luglio 2009, è articolato in 2 tipologie alternative:

1. Oggetto del sostegno è ciascun bovino macellato, allevato in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, a condizione che il disciplinare rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento o metodo di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razza o tipo genetico. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 50€/capo.
2. Oggetto del sostegno è ciascun bovino macellato, certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti eleggibili ai fini dell'applicazione del presente paragrafo con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno pertinente. L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 90€/capo.

In particolare, sono ammessi a premio i bovini, maschi e femmine, allevati nel rispetto delle prescrizioni anzidette per almeno 7 mesi consecutivi nelle aziende di allevamento del richiedente, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, vengono macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi.

Possono essere ammessi al premio solo bovini macellati entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

L'importo complessivo del sostegno di cui al presente paragrafo è riportato nella tabella seguente:

		Provenienza dei fondi: Fondi non spesi (allegato III reg. CE 639/09)		
BOVINI	Fabbisogno	2010	2011	2012 e successivi
	51.250.000	51.250.000	51.250.000	51.250.000
di cui:				
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine (art. 3, comma 1)	24.000.000			
Bovini macellati (art. 3, comma 3)	27.250.000			

*Gli importi sono espressi in Euro*

Qualora l'ammontare del sostegno, calcolato applicando i predetti importi massimi unitari e considerando le eventuali sanzioni comminate, superi il plafond disponibile per ciascuna misura prevista nel settore carni bovine, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

Eventuali economie realizzate in uno dei due plafond possono essere utilizzate per i pagamenti dell'altro.

### **3.1.2.1 Sanzioni nel settore delle carni bovine**

Si intende per animale accertato l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

Atteso che il numero dei capi ammissibili al pagamento dei premi supplementari viene dedotto in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, nel caso in cui un animale a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, lo stesso - a norma dell'articolo 16, par. 3, secondo comma, lett. B, del regolamento (CE) n. 1122/2009 - è considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, è ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1122/2009.

Sulla base di quanto riportato nell'articolo 63 dello stesso regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) un bovino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale, chiaramente e individualmente, da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione è considerato come non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco dei 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, quali ad esempio:

- assenza del registro aziendale;
  - utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento;
  - assenza totale di marchiatura dei capi
- è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio.

Alle categorie di sostegno riguardanti le vacche nutrici, si applicano le sanzioni previste dall'art. 65 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

### **3.2 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine**

L'art. 100 del reg. CE 73/09 fornisce le seguenti definizioni:

- a) "pecora", la femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età;
- b) "capra", la femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età;

c) “superficie foraggera” , la superficie di cui all’art. 2, lett. k), del Reg. (CE) n. 1120/2009.

Possono accedere al pagamento del sostegno gli allevatori di ovicapri, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento e che, al 31 dicembre dell’anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell’Anagrafe Nazionale Zootecnica di Teramo, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Il sostegno, disciplinato all’art. 4 del DM 29 luglio 2009, è articolato in 4 tipologie:

1. Oggetto del sostegno è ciascun montone di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico, acquistato direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico (art. 4, comma 1 a) DM 29 luglio 2009). L’importo massimo unitario del sostegno è fissato a 300€/capo, ed è subordinato ad un rapporto montoni/pecore nel gregge non inferiore a 1/30. L’allevatore è tenuto a fornire la documentazione giustificativa relativa alle caratteristiche del montone.
2. Oggetto del sostegno (art. 4, comma 1 b) DM 29 luglio 2009) è ciascun montone di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, di età inferiore a 5 anni, iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico, detenuto in azienda per almeno 7 mesi consecutivi nell’anno di campagna. L’importo massimo unitario del sostegno è fissato a 70€/capo, ed è subordinato ad un rapporto montoni/pecore nel gregge non inferiore a 1/30. L’allevatore è tenuto a fornire la documentazione giustificativa relativa alle caratteristiche del montone.
3. Oggetto del sostegno è ciascun ovicapri macellato, certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificato ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti (art. 4, comma 1, lett. c) del DM 29 luglio 2009). L’allevatore al quale viene riconosciuto il diritto all’aiuto è colui che ha detenuto il capo fino alla macellazione. L’importo massimo unitario del sostegno è fissato a 15€/capo.
4. Oggetto del sostegno è ciascuna pecora e/o capra allevata nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera (art. 4, comma 1, lett. c), del DM 29 luglio 2009). L’importo massimo unitario del sostegno è fissato a 10€/capo. Ai fini del pagamento dell’aiuto è necessario che nella domanda siano specificamente indicate le superfici foraggere aziendali. Qualora l’allevatore abbia dichiarato, nella domanda di aiuto, il pascolamento di tutte le specie zootecniche aziendali, queste ultime sono prese in considerazione ai fini del calcolo del carico UBA/ha, da effettuarsi secondo quanto previsto dall’allegato V del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Il sostegno può essere riconosciuto per lo stesso capo una sola volta per anno.

		Provenienza dei fondi: Fondi non spesi (allegato III reg. CE 639/09)		
OVICAPRINI	Fabbisogno	2010	2011	2012 e successivi
	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

*Gli importi sono espressi in Euro*

### 3.2.1 Sanzioni nel settore delle carni ovine e caprine

Si intende per animale accertato l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

Atteso che il numero dei capi ammissibili al pagamento del sostegno viene dedotto in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Zootecnica di Teramo, nel caso in cui un animale a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli ovicaprini, lo stesso sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione degli ovicaprini, sarà ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio. L'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero degli animali accertati tenendo conto delle riduzioni ed esclusioni previste all'art. 66 del Reg. (CE) n° 1122/2009.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio.

### 3.3 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva

Possono accedere al pagamento del sostegno i conduttori di aziende olivicole iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e i produttori olivicoli che certificano prodotto biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo all'agricoltura biologica.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 1 euro per chilogrammo di olio extravergine di oliva certificato, sia per quanto riguarda il prodotto che rispetti un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, sia per il prodotto certificato come biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento, indicare le superfici interessate dalla coltura e fornire, con le modalità definite dall'Organismo pagatore competente, la documentazione giustificativa dell'avvenuta certificazione.

Il periodo di riferimento annuale inizia il 1° luglio dell'anno che precede l'anno di presentazione della domanda e si conclude il 30 giugno dell'anno successivo. La prima campagna di produzione ammissibile al sostegno è la campagna 2009-2010.

		Provenienza dei fondi: Fondi non spesi (allegato III reg. CE 639/09)		
OLIO DI OLIVA	Fabbisogno	2010	2011	2012 e successivi
	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000

*Gli importi sono espressi in Euro*

### 3.4 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità latte

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che producono latte crudo di vacca, che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda unica di pagamento e che risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 6 del D.M. 29 luglio 2009.

In particolare, il latte ammissibile ad aiuto deve rispettare almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico-sanitari:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- tenore di materia proteica non inferiore a 3,35%.

Nel caso in cui siano rispettati due dei parametri sopra indicati, il parametro non conforme dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- tenore di materia proteica non inferiore a 3,2%.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 15 euro per tonnellata di prodotto, in relazione alle disponibilità finanziarie di cui alla seguente tabella:

		<b>Provenienza dei fondi: Fondi non spesi (allegato III reg. CE 639/09)</b>		
<b>Latte</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012 e successivi</b>
	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000

*Gli importi sono espressi in euro*

Con successivo provvedimento sono definite le modalità applicative del sostegno specifico in questione.

### **3.5 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco**

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che, sulla base di un contratto di coltivazione:

- consegnano ad una impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 04 e 03 con esclusione della varietà Nostrano del Brenta, che risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste. L'importo massimo unitario del pagamento supplementare non può superare 2 euro/kg.
- consegnano tabacco delle varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia e Nostrano del Brenta ad una impresa di prima trasformazione (produzione di sigari di qualità). L'importo massimo unitario del pagamento supplementare non può superare 4 euro/kg per il tabacco varietà Kentucky e 2,5 euro/kg per il tabacco varietà Nostrano del Brenta.

Il sostegno è destinato alle consegne effettuate dal 1° settembre al 15 marzo dell'anno successivo.

Le disposizioni applicative del sostegno in questione sono riportate nella circolare ACIU.2010.160 del 3 marzo 2010.

		Provenienza dei fondi	
		Fondi non spesi (allegato III reg. CE 639/09)	Trattenute settoriali (Art. 69.2 Reg. CE 73/09): 10%
TABACCO	Fabbisogno	2010, 2011, 2012	2010, 2011, 2012
	21.500.000	4.765.000	16.735.000
di cui:			
produttori di tabacco per la trasformazione (art. 7, comma 1)	20.500.000		
produttori di tabacco destinato alla produzione di sigari di qualità (art. 7, comma 5)	1.000.000		

*Gli importi sono espressi in Euro*

Eventuali economie realizzate in uno dei due plafond possono essere utilizzate per i pagamenti dell'altro.

### 3.6 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori che coltivano barbabietola da zucchero secondo le ordinarie pratiche agronomiche ed utilizzano sementi certificate e confettate (art. 8 del DM 29 luglio 2009).

Il quantitativo di semente da utilizzare non deve essere inferiore a 120.000 unità di seme confettato per ettaro.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento, a indicare le superfici interessate dalla coltura e ad allegare copia dei cartellini varietali.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 300 euro per ettaro per gli anni 2010 e 2011 ed a 400 euro per ettaro per gli anni successivi.

ZUCCHERO	Fabbisogno	Provenienza dei fondi		
		Fondi non spesi (allegato III reg. CE 639/09)	Trattenute settoriali (Art. 69.2 Reg. CE 73/09): 10%	Riduzione lineare (Art. 69.6 b Reg. CE 73/09): circa 3,6%
<b>2010</b>	14.000.000	401.000	13.599.000	
<b>2011</b>	14.700.000	401.000	13.599.000	700.000
<b>2012 e successivi</b>	19.700.000	401.000	13.599.000	5.700.000

*Gli importi sono espressi in Euro*

### **3.6.1 Applicazione delle sanzioni sul sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero**

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 58 del Reg. (CE) n° 1122/2009, fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 75 del Reg. (CE) n° 1122/2009.

In presenza di irregolarità amministrative relative alla mancata dimostrazione della certificazione delle sementi, l'aiuto viene adeguato in maniera proporzionale al quantitativo di semente risultata ammissibile.

Qualora la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo del sostegno specifico viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 57, par.2 e 58 del regolamento (CE) 1122/2009.

### **3.7 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danae racemosa**

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori di Danae racemosa (Ruscus) per la produzione di fronde recise, a condizione che i produttori medesimi adottino un disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Regione finalizzato al miglioramento della qualità del prodotto.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento, a indicare le superfici interessate dalla coltura e fornire indicazione del disciplinare di produzione adottato. Nella domanda di aiuto occorre inoltre specificare la modalità colturale.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 15.000 euro per ettaro, con un massimale di 10.000 euro per produttore.

		<b>Provenienza dei fondi: Fondi non spesi (allegato III reg. CE 639/09)</b>		
<b>FIORI RECISI</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

*Gli importi sono espressi in Euro*

Ai fini del pagamento dell'aiuto, il produttore deve comunque operare secondo un regime di autocontrollo, accompagnato da controlli effettuati da parte di un ente terzo indipendente.

### **3.7.1 Applicazione delle sanzioni sul sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danae Racemosa**

Fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 75 del Reg. (CE) n° 1122/2009, qualora la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo del sostegno specifico viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 57, par.2, e 58 del regolamento medesimo.

### 3.8 Plafond delle misure per il miglioramento della qualità

In caso di superamento dei plafond relativi al finanziamento delle misure sopra esposte, è applicato un abbattimento proporzionale dei relativi pagamenti annuali supplementari.

Una eventuale economia realizzata nell'ambito di una misura relativa al miglioramento della qualità può essere riallocata, in modo proporzionale, nell'ambito delle misure per le quali si è verificato il superamento del relativo plafond attribuito.

Una eventuale economia realizzata nell'ambito delle misure relative al miglioramento della qualità può essere riallocata a favore del sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi, di cui al paragrafo seguente.

## 4 SOSTEGNO PER SPECIFICHE ATTIVITÀ AGRICOLE CHE APPORTANO BENEFICI AMBIENTALI AGGIUNTIVI

### 4.1 Avvicendamento biennale

Possono accedere al pagamento del sostegno gli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento biennale, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

I pagamenti vengono erogati agli agricoltori che conducono superfici in avvicendamento nelle seguenti regioni: Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

La condizione è che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, di:

- Cereali autunno-vernini: *Frumento duro, Frumento tenero, Orzo, Avena, Segale, Triticale, Farro.*
- Miglioratrici: *Pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla; Foraggiere avvicendate ed erbai con presenza di essenze di leguminose; soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola; Maggese vestito.*

Con riferimento all'elenco ora riportato, si intende per "Maggese vestito" una superficie a seminativo mantenuta a riposo con presenza di una copertura vegetale durante tutto l'anno. Tuttavia, è consentito effettuare, non prima del 15 luglio, le lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere la produzione agricola per la annata successiva.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento e a indicare le superfici interessate dall'avvicendamento.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 100 euro per ettaro.

		Provenienza dei fondi: Fondi non spesi (allegato III reg. CE 639/09)		
AGROAMBIENTE	Fabbisogno	2010	2011	2012
	99.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000

Gli importi sono espressi in Euro

#### **4.1.1 Applicazione delle sanzioni sul sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi**

Fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 75 del Reg. (CE) n° 1122/2009, qualora in uno degli anni del biennio di avvicendamento la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo del sostegno specifico viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 57, par.2, e 58 del regolamento medesimo.

Il mancato rispetto dell'obbligo di avvicendamento comporta altresì l'ineleggibilità all'aiuto per l'intero periodo biennale, ed il conseguente recupero dell'aiuto eventualmente già erogato.

#### **4.2 Plafond delle misure per l'agroambiente**

In caso di superamento dei plafond relativi al finanziamento dell'avvicendamento, è applicato un abbattimento proporzionale dei relativi pagamenti annuali supplementari.

### **5 FORMAZIONE DEI PLAFOND**

I plafond per il finanziamento delle misure di sostegno esposte originano da fonti diverse:

- Fondi non spesi (allegato III reg. CE 639/09);
- Trattenute del 10% della componente settoriale del tabacco e dello zucchero (Art. 69.2 Reg. CE 73/09);
- Riduzione lineare (Art. 69.6 b Reg. CE 73/09).

L'art. 2, comma 1, lett. c), del DM 29 luglio 2009 prevede una riduzione lineare non superiore al 3,8% del valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori con esclusione dei settori tabacco e zucchero, nonché della riserva nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 69, par. 6, lettera b), del Reg. (CE) n. 73/2009.

### **6 DEMARCAZIONE**

Con successivo provvedimento sono definite le modalità applicative della demarcazione di cui all'art. 12, comma 5, del D.M. 29 luglio 2009, tra le misure di sostegno specifico disciplinate dalla presente circolare e le misure previste nell'ambito dei piani di sviluppo rurale o altre misure, anche nazionali, in cui vi sia l'identità del fatto generatore dell'aiuto.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO  
(dott. G. Nanni)

## INDICE

1	PREMESSA .....	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI .....	5
2.1	Normativa comunitaria .....	5
2.2	Normativa nazionale .....	5
3	SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI.....	6
3.1	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine .....	6
3.1.1	Sostegno per le vacche nutrici da carne e a duplice attitudine.....	6
3.1.2	Sostegno per i bovini macellati.....	7
3.1.2.1	Sanzioni nel settore delle carni bovine .....	8
3.2	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine .....	8
3.2.1	Sanzioni nel settore delle carni ovine e caprine.....	9
3.3	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva .....	10
3.4	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità latte .....	10
3.5	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco.....	11
3.6	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero.....	12
3.6.1	Applicazione delle sanzioni sul sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero .....	13
3.7	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danae racemosa.....	13
3.7.1	Applicazione delle sanzioni sul sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danae Racemosa .....	13
3.8	Plafond delle misure per il miglioramento della qualità.....	14
4	SOSTEGNO PER SPECIFICHE ATTIVITÀ AGRICOLE CHE APPORTANO BENEFICI AMBIENTALI AGGIUNTIVI.....	14
4.1	Avvicendamento biennale.....	14
4.1.1	Applicazione delle sanzioni sul sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi.....	15
4.2	Plafond delle misure per l'agroambiente .....	15
5	FORMAZIONE DEI PLAFOND .....	15
6	DEMARCAZIONE .....	15